

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 125 DEL 09/07/2018

OGGETTO:

Riliquidazione indennità di fine rapporto ai sensi della Legge Regionale 10 giugno 1991 n. 12 al sig. C. C. – matricola 12.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 13/04/2018 con il quale si procede alla proroga della nomina del Direttore dell'ESU per il periodo 01/05/2018-30/04/2019;

VISTA la domanda di collocamento a riposo presentata in data 29.10.2015 dal sig. C. C. - matricola 12 - nato a Sulmona (AQ) il 17.01.1950 e residente a Verona (VR) in via Delle Logge n. 21, il quale è cessato dal servizio presso l'ESU di Verona il 31.08.2016 con la posizione economica C.5;

VISTO il decreto del Direttore n. 251 del 20.11.2015, regolarmente esecutivo, "Risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a pensione dal 01.09.2016 del dipendente Sig. C. C. – matricola 12";

VISTA la Legge Regionale 10 giugno 1991, n. 12 che fissa i criteri per la corresponsione dell'indennità di fine rapporto e di buonuscita del personale cessato dal servizio;

VISTO l'art. 12, in particolare i commi 7 ed 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122, e s. m. e i.;

VISTA la Circolare INPS n. 73 del 05.06.2014 avente ad oggetto "art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

VISTI i differenti nuovi termini di liquidazione e pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (art. 3, commi 2 e 5, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente dall'art. 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- entro il 105° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a decesso o inabilità;
- non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
- non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego, ecc.).

Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:

- dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
- decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.

VISTO che, in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, le indennità premio di servizio vengono corrisposte come segue (comma 484 dell'articolo 1 della legge 147/2013):

- **in unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**;
- **in due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro** (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);
- **in tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o superiore a 100.000 euro**. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima;

CONSIDERATO che il sig. C. C. – matricola 12 - al 31.08.2016, data di cessazione dal servizio, ha maturato i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, 20 anni di anzianità contributiva e 66 anni e 7 mesi di età, condizione che prevede la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro e che la corresponsione dell'I.P.S. deve avvenire non prima del 01.09.2017 ed entro 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi dalla cessazione, in unica soluzione se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro o, se superiore a 50.000 euro, con i predetti termini e modalità;

VISTO che alla data del 31.08.2016 il Sig. C. C. – matricola 12 - ha maturato un'anzianità complessiva di servizio prestato presso l'ESU di Verona, utile ai fini della misura del Trattamento di fine servizio, di anni 25 mesi 08 e giorni 11;

VISTO che l'art. 65 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018 - sottoscritto il 21.05.2018, "Effetti dei nuovi stipendi", stabilisce che agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;

VISTO il prospetto predisposto dall'Ufficio Personale, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che ridetermina in € 41.554,50= al lordo dell'imposta fiscale l'indennità complessiva di fine servizio spettante al Sig. C. C. – matricola 12;

ACQUISITA una Procura Speciale Irrevocabile in data 06.11.2017 con la quale il Sig. C. C. – matricola 12:

- nomina suo procuratore speciale l'ESU di Verona con domicilio in Verona, via dell'Artigliere n. 9, perché in suo nome e vece riscuota dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex I.N.P.D.A.P. Gestione I.N.A.D.E.L.) l'indennità premio di fine servizio;
- conferisce all'ESU di Verona i più ampi poteri in ordine alla suddetta riscossione, ivi compresi quelli di rilasciare ampia e liberatoria quietanza della somma che verrà riscossa dall'ESU di Verona esonerando l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex I.N.P.D.A.P. Gestione I.N.A.D.E.L.) da ogni e qualsiasi responsabilità in merito al suddetto pagamento da effettuarsi a mani del sunnominato procuratore;
- in caso di liquidazioni parziali da parte dell' INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (ex I.N.P.D.A.P. Gestione I.N.A.D.E.L.), autorizza l'ESU di Verona ad esercitare tutti i poteri previsti dalle norme in vigore al fine di ottenere anche il pagamento di quelle somme in precedenza escluse dalla liquidazione;

VISTO che tale mandato è da considerarsi valido anche per la riscossione di somme a titolo di riliquidazione indennità di fine servizio derivanti dall'applicazione di futuri eventuali benefici contrattuali;

ACCERTATO che al Sig. C. C. – matricola 12 – non è stato liquidato né corrisposto analogo trattamento, sia definitivo sia a carattere provvisorio, da parte dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex I.N.P.D.A.P. Gestione I.N.A.D.E.L.) e dell'Opera Universitaria e che, pertanto, si può dare corso alla liquidazione di cui trattasi nei termini previsti;

VISTO che, con decreto del Direttore n. 236 del 27.11.2017, al Sig. C. C. – matricola 12 – è già stata liquidata la somma di € 41.434,12 a titolo di trattamento di fine servizio;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020";

VISTA la disponibilità del bilancio in corso;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di liquidare al Sig. C. C. – matricola 12 – nato a Sulmona (AQ) il 17.01.1950 e residente a Verona (VR) in via Delle Logge n. 21, il quale è cessato dal servizio presso l'ESU di Verona il 31.08.2016 con inquadramento nella posizione economica C.5, la somma di € 120,38, quota da corrispondere a conguaglio dell'importo complessivo spettante di € 41.554,50= a titolo di trattamento di fine servizio, come risulta dal prospetto allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'importo di € 24,18 è somma accantonata alla Missione 99 Programma 01 Titolo 7 Macroaggregato 701 Capitolo/art. 1603/0, gestione residui, impegno 575/2013, "Indennità di fine rapporto personale – quota regionale" del bilancio di previsione 2018/2020, anno 2018;
3. di accertare nella parte entrata l'importo dovuto dall'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, ex I.N.P.D.A.P. Gestione I.N.A.D.E.L, pari ad € 96,20 al titolo 9 tipologia 200 capitolo/art. 1610/0 "Altre entrate per conto terzi" del bilancio di previsione 2018/2020, anno 2018;

4. di registrare l'impegno di spesa di € 96,20 per conto dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ex I.N.P.D.A.P. Gestione I.N.A.D.E.L, sulla Missione 99 Programma 01 Titolo 7 Macroaggregato 702 Capitolo/art. 1610/0 "Altre uscite per conto terzi" del bilancio di previsione 2018/2020, anno 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
5. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
7. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri – Area Risorse Umane dell'ESU di Verona.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

AREA RISORSE UMANE
(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'accertamento di € 96,20 sul capitolo/art.
9-0200-1610/0

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 96,20 sul capitolo/art.
99-1-7-702-1610/0

del Conto / C del Bilancio 2018/2020

al n. 244/2018 (E) ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.
437/2018 (U)

Verona, 09/07/2018

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEL DIPENDENTE C. C. - matricola 12
PROSPETTO DELLA RETRIBUZIONE E DEGLI ASSEGNI MENSILI SPETTANTI NEGLI ULTIMI
12 MESI DI SERVIZIO MATURATO AL 31.08.2016 - INADEL E IFR + QUOTA REGIONALE

Prospetto della retribuzione spettante negli ultimi 12 mesi di servizio, corrispondenti alla posizione di lavoro a ORARIO PIENO:

MESE	Stip. classi scatti	Indennità RIA	Indennità specifica di livello	Miglioramento contrattuale	Totale	Ind. Vac. Contr.	13^ Stipendio	13^ I.V.C.	TOTALI	
set-15	1.825,11	0,00		-	1.825,11	13,69	152,09	1,14	1.992,03	
ott-15	1.825,11	0,00		-	1.825,11	13,69	152,09	1,14	1.992,03	
nov-15	1.825,11	0,00		-	1.825,11	13,69	152,09	1,14	1.992,03	
dic-15	1.825,11	0,00		-	1.825,11	13,69	152,09	1,14	1.992,03	
gen-16	1.825,11	0,00		8,00	1.833,11	13,69	152,76	1,14	2.000,70	
feb-16	1.825,11	0,00		8,00	1.833,11	13,69	152,76	1,14	2.000,70	
mar-16	1.825,11	0,00		8,00	1.833,11	13,69	152,76	1,14	2.000,70	
apr-16	1.825,11	0,00		8,00	1.833,11	13,69	152,76	1,14	2.000,70	
mag-16	1.825,11	0,00		8,00	1.833,11	13,69	152,76	1,14	2.000,70	
giu-16	1.825,11	0,00		8,00	1.833,11	13,69	152,76	1,14	2.000,70	
lug-16	1.825,11	0,00		8,00	1.833,11	13,69	152,76	1,14	2.000,70	
ago-16	1.825,11	0,00		8,00	1.833,11	13,69	152,76	1,14	2.000,70	
					0,00				0,00	
TOTALI	21.901,32	0,00	-	64,00	21.965,32	164,28	1.830,44	13,68	23.973,72	
					anni	mesi	giorni	Rimborso 19.178,98 : 15		19.178,98 : 12
A) Servizio al 31.10.1982 prec. l'istitut. degli ESU					0	0	0	INADEL 1.278,60 x 26 aa.		1.598,25 X 26 aa.
B) Servizio liquidazione ex Inadel (*):					25	8	11	33.243,60 +		41.554,50 +
A) + B)					25	8	11			
Totale servizi					25	8	11			
					anni	mesi	giorni	Liquid. Prec. 33.147,40 -		41.434,12 -
* - Servizio prestato presso l'ESU di Verona					25	8	11	Diff. da liquidare 96,20 =' (-)		120,38 =' (+)
- Riscatto Servizio Militare					0	0	0			
Pos. n. del					25	8	11	IFR + Quota Reg. 24,18 (=)		